

casce dei biglietti, passati in una prima fase dallo Stato ai fornitori, non significa ritiro definitivo dalla circolazione, ma in realtà incremento dei fondi in cassa del Tesoro, in attesa che la terza fase del processo li diffonda nuovamente tra i fornitori.

Nella prima parte di questo volume la raccolta dei dati sulla finanza dello Stato pone in evidenza l'entità delle spese di guerra e la proporzione secondo cui i mezzi sono stati attinti a vari tipi di fonti.



La frazione più rilevante dei mezzi per il potente sforzo fatto dal Tesoro è stata attinta ai pubblici prestiti. Nel precedente volume abbiamo commentato il piano adottato secondo la legge del 16 dicembre 1914, n. 1354, per l'emissione del primo prestito nazionale di un miliardo mediante l'emissione di obbligazioni $4\frac{1}{2}\%$ e abbiamo notato alcune mende tecniche di quel piano. La legge del 22 maggio n. 671, che alla vigilia della dichiarazione di guerra diede poteri straordinari al Governo, autorizzò anche i provvedimenti eccezionali per i bisogni del Tesoro; così, durante la prima brillante fase della nostra offensiva, il R. D. 15 giugno 1915 n. 859 autorizzò l'emissione di un secondo prestito: opportunamente — seguendo l'esempio di operazioni estere con un avviamento deciso verso una maggior mobilità e pieghevolezza nei metodi della finanza straordinaria — non venne posto limite alcuno di somma all'operazione sia per non esporre lo Stato al discredito morale, gravissimo in quel solenne momento, di sottoscrizioni inferiori alla somma domandata, sia per impedire i danni di sottoscrizioni fittizie o di pura speculazione. La mancanza di un limite di somma consentì di autorizzare la intera liberazione all'atto della sottoscrizione, beneficio non lieve sia per la semplicità dell'operazione sia per la più pronta fornitura di mezzi al Tesoro: infatti mentre per il primo prestito il versamento della prima rata ha importato meno della metà della somma totale, per il secondo ha quasi raggiunto i $\frac{4}{5}$. Si adottò di nuovo il tipo delle obbligazioni $4\frac{1}{2}\%$ ammortizzabili e convertibili entro termini corrispondenti a quelli previsti pel primo prestito, fissandosi il prezzo di emissione a L. 95: in questa maniera si aveva il piccolo vantaggio di non creare un tipo di titoli veramente nuovo, ma di fronte al mutamento avvenuto nel mercato finanziario ci si avviava verso il metodo deplorato dalla dottrina e dalla pratica di fissare un apparente saggio di interesse mite riconoscendo a debito dello Stato una somma notevolmente più alta di quella effettivamente ricevuta.¹ Il saggio reale di interesse per i

¹ Pei titoli di questo secondo prestito si rinnovò la disposizione stabilita per il primo riguardo alle anticipazioni da parte degli istituti di emissione colla de-